



CH-3003 Bern, BAZG, DBGL/ABGA

**N. obbligato/a: 20001**

Commercianti Giovanni SA  
Via Generali 1  
6500 Bellinzona

**Imposta sugli oli minerali; impegno particolare per commercianti di merci fruanti di agevolazioni fiscali**

Merce	<b>Benzina per usi tecnici</b>
Voce di tariffa	<b>2710.1291</b>
Impiego	<b>Non utilizzabile come carburante</b>

**Il/la sottoscritto/a si impegna nei confronti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini:**

1. a cedere la merce intatta e con riserva d'uso<sup>1)</sup>;
2. a dichiarare precedentemente alla Direzione generale delle dogane (vedi indirizzo a tergo), ai fini della riscossione posticipata della differenza d'imposta, la merce consegnata o utilizzata come carburante;
3. a custo dire per cinque anni le fatture, i bollettini di consegna, i giustificativi della contabilità merci e i controlli del consumo.

**Una volta che l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ha attestato il deposito di questo impegno particolare, l'obbligato/a può importare la merce all'aliquota inferiore<sup>2)</sup> oppure asportarla dal deposito per l'immissione in libera pratica. L'obbligato/a è autorizzato/a a esercitare il commercio della merce e a utilizzarla per uso personale. Le disposizioni legali sono illustrate a tergo..**

Timbro e firma della ditta <b>Commercianti Giovanni SA</b> <b>Via Generali 1</b> <b>6500 Bellinzona</b> Luogo, data: Bellinzona, 03.01.2022	<b>Attestazione del deposito</b> Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini  Berna, data del timbro
---	--

<sup>1)</sup> V. "Riserva d'uso" a tergo

<sup>2)</sup> Custodire altri permessi/licenze necessari, ad esempio il permesso generale d'importazione della Carburanti

## **Aspetti giuridici**

**Ai sensi dell'articolo 14 della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOM; RS 641.61) e degli articoli 20 – 24 dell'ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOM; RS 641.611), occorre osservare quanto segue.**

### **Principio**

Le persone che esercitano il commercio di merci tassate all'aliquota inferiore devono impegnarsi nei confronti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini a cederle correttamente e in conformità della legge. L'impegno particolare, steso su modulo ufficiale, dev'essere precedentemente depositato presso dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Quest'ultima attesta sulla copia il deposito dell'impegno.

Le persone che hanno depositato un impegno particolare possono cedere merci tassate all'aliquota inferiore solo se sono in possesso di una copia dell'impegno circa l'uso intestata al destinatario della merce.

### **Designazione dell'impiego**

Per ragioni di natura economico-amministrativa, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini rinuncia a depositare l'impegno circa l'uso per determinate merci e scopi (ossia l'olio destinato al riscaldamento, ma anche di altro tipo). Coloro che esercitano il commercio di tali merci devono invece notificare, nel bollettino di consegna e nella fattura, le modalità con cui la merce consegnata debba essere impiegata (la cosiddetta riserva d'uso).

### **Riserva d'uso**

La riserva d'uso ha il seguente tenore:

“Questa merce è stata imposta a un'aliquota di favore, pertanto non può essere utilizzata come carburante. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sull'imposizione degli oli minerali.”

### **Contabilità merci / controllo del consumo**

Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero o altre merci assoggettate all'aliquota inferiore deve tenere una contabilità merci o per lo meno effettuare un controllo del consumo. Dai rilevamenti devono essere desumibili le entrate, le uscite, l'uso proprio e le scorte. Per ogni operazione, tali rilevamenti devono contenere la data, la quantità e il genere di merce nonché, per le uscite, il nome del destinatario. Almeno una volta all'anno occorre determinare le scorte. Inoltre la contabilità merci o il controllo del consumo devono essere aperti con i dati relativi alle scorte accertate.

Se l'uso o la fornitura non sono comprovati con una fattura, un bollettino di consegna, una contabilità merci o un rilevamento concernente il consumo (controlli del consumo) si applicherà l'aliquota più elevata.

### **Infrazioni**

Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sull'imposizione degli oli minerali. L'obbligato/a prende inoltre atto del fatto che l'impegno particolare depositato può essere annullato.

### **Indirizzo, informazioni**

L'impegno particolare va inviato in duplice copia al seguente indirizzo:

**Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Imposta sugli oli minerali,  
Taubenstrasse 16, 3003 Berna**

In caso di dubbi o incertezze, i collaboratori dell'ambito Imposta sugli oli minerali, rimangono a disposizione per ulteriori informazioni (tel. 058 462 67 77; e-mail: [minoest@bazq.admin.ch](mailto:minoest@bazq.admin.ch)).